

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**XIV LEGISLATURA**

—————  
**Servizio del bilancio**

**Nota di lettura**

**n. 89**

**A.S. n. 2833: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca".**

**(Approvato dalla Camera dei deputati)**

Agricoltura. Pesca

**Marzo 2004**

## INDICE

Articolo 1 del disegno di legge di conversione .....	pag. 1
<b>Articolo 1</b> (Disposizioni previdenziali in agricoltura) .....	pag. 3
<b>Articolo 2</b> (Disposizioni in materia di quote latte) .....	pag. 5
<b>Articolo 3</b> (Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca).....	pag. 8
<b>Articolo 4</b> (Credito agrario e contributi previdenziali) .....	pag. 9
<b>Articolo 5</b> (Misure creditizie per le imprese di autotrasporto) .....	pag. 13

## **Articolo 1 del d.d.l. di conversione**

Il comma 2, aggiunto dalla Camera dei deputati, autorizza il Corpo forestale dello Stato ad effettuare assunzioni in deroga all'articolo 3, comma 53, della legge finanziaria 2004.

Le assunzioni, da espletarsi tramite concorso pubblico da bandire nell'anno 2004, riguardano 500 unità di allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Per la parte eccedente il numero degli agenti in ruolo, potranno essere utilizzate le vacanze di organico relative al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti, secondo la tabella A del decreto legislativo n. 201 del 1995 e le tabelle A, B e C del decreto legislativo n. 155 del 2001.

Tali posizioni in soprannumero saranno riassorbite all'atto del passaggio degli agenti al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti per qualsiasi motivo.

L'onere è valutato in 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Alla copertura del suddetto onere si provvede tramite utilizzo dell'accantonamento del Ministero delle politiche agricole e forestali nell'ambito del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si osserva che la norma non specifica quale sia il numero dei posti che si ritiene di assegnare rispettivamente per il 2004, 2005 e 2006 al fine di contenere la spesa nei limiti previsti dalla norma.

Comunque, va segnalato che l'apposita RT prodotta sul punto, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato e depositata presso la V Commissione della Camera dei deputati in data 10 marzo 2004,

dimostra analiticamente la quantificazione degli oneri di cui al presente comma, prevedendo, altresì, uno scadenzamento delle assunzioni nell'arco temporale 2004-2006 coerente con la spesa prevista per i tre esercizi finanziari.

Il comma 3, lettera a), non presenta aspetti rilevanti da un punto di vista finanziario.

Il comma 3, lettera b), modifica la disciplina di cui all'articolo 4 della legge n. 36 del 2004, relativa all'ordinamento del Corpo forestale dello Stato, che prevedeva il transito del personale nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove si presta servizio diminuendo corrispondentemente la dotazione organica del Corpo forestale dello Stato.

Con la nuova formulazione è previsto, invece, che il Corpo forestale dello Stato mantenga le dotazioni organiche complessive in seguito al transito del personale.

I criteri per individuare le unità, cui è consentito il passaggio ai ruoli dei servizi tecnici, sarà stabilito con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del limite massimo di spesa di 9 milioni di euro.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla norma si provvede, relativamente alla spesa occorrente per le unità che si avvalgono della facoltà prevista e nel limite di 9 milioni di euro, con le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi n. 227 e n. 228 del 2001 rispettivamente per un importo di 5,76 e di 3,24 milioni di euro.

Al riguardo, il rappresentante del Governo ha assicurato, nel corso della discussione presso la V Commissione della Camera dei deputati<sup>1</sup>, la sussistenza delle risorse necessarie nell'ambito delle autorizzazioni di spesa che si intendono ridurre senza peraltro specificare su quali tra le diverse autorizzazioni previste dai citati decreti si intenda intervenire né se le stesse godano di un sufficiente margine di elasticità.

Considerato il tetto di spesa previsto e che il numero dei transiti deve essere determinato, entro il predetto limite, dal provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato tramite individuazione di criteri definiti *ad hoc*, non si ha nulla da osservare.

## **Articolo 1**

### *(Disposizioni previdenziali in agricoltura)*

Il presente articolo sostituisce il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo che, a decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale all'INPS da parte dei datori di lavoro agricoli relativa all'impiego di manodopera nel corso dell'anno sarà presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Si prevede, poi, che, nel caso si ravvisi il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'INPS emetta pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale.

La RT si limita ad indicare la finalità della norma, rappresentata dall'eliminazione di un aggravio burocratico per i datori di lavoro, e ad

---

<sup>1</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 10 marzo 2004, pag. 73.

escludere la sussistenza di oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché la norma consentirebbe le medesime possibilità di accertamento di rapporti fittizi in agricoltura (simulati per ottenere i benefici previdenziali connessi) garantite dalla disposizione abrogata.

Al riguardo, si ricorda che il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003 ha introdotto l'obbligo di comunicare, unitamente al fabbisogno di manodopera occorrente nell'anno, il tipo di coltura praticata o allevamento condotto, proprio al fine di consentire una valutazione della congruità del numero di rapporti di lavoro instaurati. Inoltre, la relativa RT riconnetteva alla norma ora abrogata effetti di risparmio pari a 60 mln di euro annui a decorrere dal 2005, in virtù dei maggiori controlli garantiti dall'acquisizione da parte dell'INPS dei dati sopra citati.

La nuova normativa, invece, nel sostituire tale comma, si limita a prevedere il disconoscimento della tutela previdenziale per i rapporti di lavoro per i quali, a seguito di una verifica tecnica, si sia riscontrato il mancato svolgimento, totale o parziale, della prestazione oggetto del rapporto.

Pertanto, pur ricordando che il presente Servizio non aveva considerato la stima di 60 mln di euro di risparmi ispirata a criteri di prudenzialità, in quanto scontava una riduzione estremamente cospicua dei rapporti fittizi in agricoltura, appare opportuno un intervento sul punto, atteso che la nuova previsione normativa sembra, nella sua genericità, caratterizzarsi per un grado di efficacia inferiore a quello attribuibile alla versione previgente del comma 7 dell'articolo 44 del citato decreto-legge, non prevedendo essa alcun meccanismo volto ad accrescere l'efficacia dei controlli effettuati sulla base delle modalità preesistenti alla norma ora abrogata, ma limitandosi a definire

le conseguenze in termini di tutela previdenziale degli accertamenti esperiti con esito positivo in ordine alla sussistenza di rapporti di lavoro fittizi.

## **Articolo 2**

*(Disposizioni in materia di quote latte)*

Il comma 1 dell'articolo, modificato dalla Camera dei deputati, riguarda il contenzioso relativo alle quote latte; esso prevede che l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) restituisca ai produttori le somme versate a titolo di prelievo supplementare e che siano state successivamente riconosciute come non dovute, sulla base degli accertamenti regionali disposti a norma dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 43 del 1999, convertito dalla legge n. 118 del 1999. I periodi di riferimento sono quelli dal 1995-1996 al 2002-2003 e la somma autorizzata allo scopo è di 7 mln di euro<sup>2</sup>.

La RT allegata al disegno di legge iniziale affermava che l'onere, quantificato a suo tempo in 6 mln di euro, risultava costituito per 4,5 mln dalle somme da rimborsare e per la parte restante dagli interessi maturati, calcolati al tasso dell'EUROBOR maggiorato dell'1 per cento, sulla base del riesame amministrativo operato, nel corso delle successive campagne lattiere, da parte delle regioni e delle province autonome, delle istanze presentate dai produttori.

In merito, si segnala la necessità di acquisire informazioni più dettagliate rispetto alla quantificazione proposta, in relazione alla quale non viene fornito

---

<sup>2</sup> Si segnala che la Commissione bilancio della Camera aveva espresso parere contrario sull'emendamento, di iniziativa parlamentare, che ha determinato l'aumento dell'autorizzazione di spesa da 6 a 7 mln di euro (cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 2 marzo 2004, pag. 87).

alcun dato, in termini di numero di soggetti interessati, né di entità del rimborso: infatti, la RT si limita ad affermare, genericamente, che l'onere individuato deriva dal riesame amministrativo delle istanze presentate dai produttori delle campagne lattiere successive al periodo 1995-1996. Non è quindi possibile, in sostanza, verificare il calcolo effettuato dal Governo.

Si sottolinea inoltre che la norma di autorizzazione della spesa non sembra configurarsi, nella sostanza, come un tetto di spesa, in presenza del diritto soggettivo dei singoli produttori ai quali sia stato riconosciuto di avere effettuato un versamento in eccesso rispetto a quanto dovuto. Si rileva poi che la lettera della norma comprende, ai fini della restituzione degli importi, anche il periodo 1995-1996 (e non solo quelli successivi, come fa invece la RT); anche se le controversie relative a tale periodo dovrebbero essere già state definite, a norma dell'articolo 7-ter, comma 8, del decreto legge n. 1 del 2001, che autorizzava la restituzione, su richiesta degli interessati e con onere a carico della gestione finanziaria dell'AGEA, dei versamenti supplementari in eccesso riferiti alla produzione lattiera 1995/1996. Appare comunque utile un chiarimento sul punto.

Appare inoltre opportuno che il Governo chiarisca se l'onere del provvedimento in esame comporti la chiusura, in via definitiva, di qualsiasi contenzioso riguardante il periodo dal 1995 al 2003, oppure, al contrario, persistano elementi suscettibili di dare luogo ad ulteriori contenziosi con possibili nuovi oneri.

Il comma 2 stabilisce che all'onere derivante dalla disposizione di cui sopra, quantificato in 7 mln di euro per l'anno 2004, comprensivi degli interessi legali maturati, si provvede a valere sulle risorse stanziare per la gestione finanziaria dell'AGEA: si tratta dell'autorizzazione di spesa



contenuta nel decreto legislativo n. 165 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 2004<sup>3</sup>.

Al riguardo, si ritiene utile un chiarimento del Governo, volto ad assicurare che le risorse attualmente disponibili risultino sufficienti a far fronte all'onere indicato e che presentino un sufficiente margine di elasticità.

Il comma *2-bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di 239 unità di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.

Il comma *2-ter* autorizza l'assunzione delle posizioni aggiunte alla dotazione organica dal comma *2-bis* in deroga all'articolo 3, comma 53, della legge finanziaria 2004.

Gli oneri derivanti dalla norma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2004, 4,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006; alla relativa copertura si provvede tramite la riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, utilizzando a tal fine l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

La RT, citata al precedente articolo 1 del disegno di legge di conversione, dimostra in dettaglio gli oneri relativi alle assunzioni di personale sopramenzionate.

---

<sup>3</sup> La Tabella C della legge finanziaria 2004 riporta, in relazione ai decreti legislativi n. 165 del 1999 e n. 188 del 2000, destinati all'AGEA, lo stanziamento di 250,245 mln di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Al riguardo, si esprimono le medesime osservazioni espresse per l'articolo 1, comma 2, del d.d.l. di conversione, circa lo scadenzamento delle assunzioni nel triennio 2004-2006.

Il comma 3 sostituisce l'attuale comma 36 dell'articolo 10 del decreto legge n. 49 del 2003, con lo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei produttori che aderiscono al pagamento rateale del prelievo supplementare dovuto per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002.

Non, vi sono osservazioni al riguardo, per quanto di competenza.

### **Articolo 3**

*(Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca)*

Il comma 1 incrementa di 5 mln di euro per l'anno 2004 lo stanziamento per l'accompagnamento sociale connesso alla conservazione delle risorse ittiche, di cui all'articolo 52, comma 81, della legge n. 448 del 2001.

Con il comma 2 si istituisce, per il 2005 e il 2006, una ulteriore misura di accompagnamento sociale per la medesima finalità; a tale scopo viene previsto lo stanziamento di 9 mln di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Il comma 3 prevede, per il 2004, l'utilizzo di 1,5 mln di euro per la partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali.

Con il comma 4 si provvede alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 6,5 mln di euro per il 2004 e a 9 mln di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 2004.

La RT si limita in sostanza a descrivere la norma e ad indicare l'ammontare dello stanziamento di cui si dispone la riduzione, pari a 30,358 mln di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.

Non vi sono osservazioni da formulare, in merito alla quantificazione dell'onere, trattandosi di tetti di spesa. Appare opportuno, tuttavia, chiarire se le risorse residue dell'autorizzazione di spesa ridotta siano o meno sufficienti e presentino un grado di elasticità onde fronteggiare l'onere.

Infine, la Camera dei deputati ha aggiunto il comma 3-*bis*, recante una disposizione transitoria relativa ai dispositivi di sicurezza da installarsi sulle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa.

Tale norma non determina conseguenze finanziarie.

#### **Articolo 4**

*(Credito agrario e contributi previdenziali)*

Il comma 1 stabilisce che possono essere concessi finanziamenti di credito agrario per il reintegro del capitale circolante in favore degli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-

legge n. 347 del 2003 (nonché alle imprese da queste ultime controllate o partecipate) nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria (comma 1), nonché in favore degli imprenditori agricoli che hanno ceduto i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria o che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria (comma 2-*bis*).

Con il comma 2 si dispone che detti finanziamenti, di durata massima quinquennale, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori verso le imprese ammesse all'amministrazione straordinaria e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, nei limiti dell'85% del loro importo.

I commi 2-*ter* e 2-*quater* consentono alle banche concedenti i predetti finanziamenti di avanzare anticipatamente istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia dopo il primo inadempimento dell'imprenditore finanziato, nei limiti del 50% della perdita patita, fatto salvo comunque il recupero della restante parte.

La RT, riferita esclusivamente ai commi 1 e 2, asserisce che dagli stessi non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, essendo le garanzie previste fornite nell'ambito della dotazione del Fondo interbancario di garanzia.

Nulla da osservare al riguardo, anche in relazione ai commi aggiuntivi.

Il comma 3 stabilisce, in favore degli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2-*bis*, nonché delle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, il rinvio fino a 12 mesi della riscossione dei contributi previdenziali, da disporre con apposito decreto ministeriale, autorizzando a tal fine la spesa annua, per il

triennio 2004-2006, di 1,327 mln di euro, a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT originaria calcola soltanto l'onere relativo ai soggetti di cui al comma 1 (fra l'altro, con l'ulteriore limitazione di non considerare le imprese controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria), il cui ammontare è indicato in 1,036 mln di euro (arrotondato a 1,05).

Inoltre, la quantificazione riportata dalla RT determina esclusivamente l'onere per interessi passivi connesso al rinvio della riscossione dei contributi previdenziali dovuti.

Essa si basa sui seguenti parametri ed ipotesi, relativi alle imprese che hanno fornito materie prime alla Parmalat s.p.a., unica società finora ammessa all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003:

- 1) aziende coinvolte: 4.000;
- 2) 7.000 imprenditori agricoli, con 234 giornate lavorative annue in media e un reddito medio convenzionale di 43 euro al giorno;
- 3) 5.000 lavoratori dipendenti, con 312 giornate lavorative annue in media e una retribuzione media di 45 euro al giorno;
- 4) premio INAIL individuale annuo medio per i coltivatori diretti: 600 euro;
- 5) aliquota contributiva media per gli imprenditori agricoli: 21%;
- 6) aliquota contributiva media per i lavoratori dipendenti: 32%;
- 7) tasso di interesse di provvista: 2,5%.

Sulla base di tali valori, l'onere viene indicato in circa 1,036 mln di euro.

La quantificazione è corretta, in rapporto al testo originario del decreto-legge e ai parametri appena citati. Tuttavia, si fa presente che la RT all'AS

2438 (contenente il decreto-legge n. 192 del 2003, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania), nel calcolo degli oneri connessi alla proroga della riscossione dei contributi agricoli, riportava dati diversi da quelli sopra esposti. In particolare, si evidenzia che risultavano più elevati il rapporto lavoratori-aziende, l'aliquota contributiva e il tasso di interesse di provvista, mentre erano inferiori le giornate lavorative annue medie. E' auspicabile pertanto un chiarimento sul punto.

Comunque, analogamente a quanto già osservato in precedenti occasioni, si segnala l'opportunità di una riflessione su una quantificazione dell'onere limitata all'onere costituito dagli interessi di provvista. In particolare, relativamente all'INPS, poiché non dovrebbero essere consentite anticipazioni di tesoreria, ma il finanziamento all'ente previdenziale avviene a carico del bilancio dello Stato (anche a titolo di anticipazione sul fabbisogno complessivo della gestione previdenziale), l'onere da coprire dovrebbe corrispondere all'intero ammontare della minore entrata che si determina e non solo alla quota per interessi alla stessa relativa,<sup>4</sup> non sembrando avere fondamento normativo la distinzione opposta nel passato dal Governo tra anticipazione provvisoria e anticipazione strutturale.

Inoltre, poichè l'estensione della platea dei beneficiari della misura in esame, disposta dalla Camera dei deputati, appare cospicua, sembrerebbe opportuno predisporre una RT integrativa in merito, onde valutare la correttezza dell'ulteriore onere (valutato in 0,277 mln di euro) e conseguentemente la congruità della quantificazione complessiva, anche alla

---

<sup>4</sup> Cfr., Nota di lettura n. 12 sull' A.S. 1064: "Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura", pagina 5.

luce del fatto che l'autorizzazione di spesa in esame non può essere configurata come un tetto di spesa.

Si segnala, poi, che le norme citate potrebbero determinare ulteriori effetti finanziari negativi in rapporto al processo di cartolarizzazione dei crediti dell'INPS, come riconosciuto, in relazione ad un comma poi soppresso ma di tenore sostanzialmente identico al comma 3, dallo stesso rappresentante del Governo<sup>5</sup>.

Infine, dovrebbe essere fornito un chiarimento in merito all'estensione temporale dell'autorizzazione di spesa e della relativa copertura, indicata dal testo in un triennio, ma che dovrebbe, invece, essere limitata al solo 2004 (o, al più, al biennio 2004-2005, suddividendo l'onere complessivo di 1,327 mln di euro in due esercizi finanziari).

La Camera dei deputati ha poi aggiunto il comma 3-*bis*, con il quale si esclude in ogni caso l'esperibilità dell'azione revocatoria per i pagamenti effettuati dalle imprese in amministrazione straordinaria ai loro fornitori, se relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'attività dell'impresa in amministrazione straordinaria.

La norma non riveste profili per quanto di competenza.

## **Articolo 5**

*(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto)*

La disposizione, modificata dalla Camera dei deputati in seguito all'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prevede la

---

<sup>5</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 2 marzo 2004, pagina 85.

possibilità che alle imprese di autotrasporto ed alle piccole imprese<sup>6</sup> che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2003<sup>7</sup>, vengano concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante nei limiti dei crediti suddetti; è prevista inoltre una garanzia sussidiaria attraverso il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996<sup>8</sup>, in misura non superiore all'85 per cento dell'importo del finanziamento concesso.

La RT - riferita al testo iniziale, che prevedeva l'agevolazione per le sole imprese di autotrasporto - afferma che la norma in esame non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto si tratta di disposizioni relative alla prestazione di garanzie che rientrano nell'ambito della dotazione del citato fondo di cui alla legge n. 662 del 1996.

In merito, si osserva che non risulta del tutto chiara la portata dell'estensione dell'agevolazione in esame; si segnala inoltre che non si può escludere l'eventualità che l'estensione, rispetto alla legislazione vigente, delle garanzie a carico del fondo, possa comportare indirettamente la necessità di una ulteriore dotazione finanziaria a favore del fondo stesso. Appare dunque opportuno che il Governo produca dati aggiuntivi, o quanto meno una stima, in merito al numero dei potenziali beneficiari dell'agevolazione e dell'ammontare complessivo delle agevolazioni attivabili, fornendo altresì l'esplicita assicurazione che l'ammontare dei fondi esistenti sia sufficiente a fronteggiare la copertura dei nuovi rischi di garanzia di cui alla norma in esame; ciò anche in considerazione del fatto che, come sopra ricordato, nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati l'agevolazione è stata estesa ad

---

<sup>6</sup> Si tratta, sulla base della raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, di imprese aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 7 mln di euro (o, in alternativa, un totale di bilancio non superiore a 5 mln di euro).

<sup>7</sup> Recante: "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza".

<sup>8</sup> Tale fondo ha lo scopo di assicurare una parziale garanzia ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.



una platea di beneficiari superiore rispetto a quanto previsto nel testo al quale era riferita la RT iniziale.